



ISTITUTO COMPRENSIVO “N. BOTTA”

Via E. Fermi 4, 90015 Cefalù (PA) – Tel. 0921 421242

Mail: paic8aj008@istruzione.it PEC: paic8aj008@pec.istruzione.it

Codice fiscale: 82000590826 - Codice meccanografico: PAIC8AJ008

Circ. int. n. 97

- Al personale docente e ATA a tempo determinato
- Al DSGA
- Albo/Atti
- RE Comunicazioni
- Sito Web

OGGETTO: DISPOSIZIONI E MODALITÀ PER LA FRUIZIONE DELLE FERIE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – A.S. 2026/27

⇒ **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

La fruizione delle ferie per il personale assunto con contratto a tempo determinato è regolata dalle seguenti disposizioni vigenti:

- **C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca vigente** (art. 35 e artt. regolanti le ferie del personale docente e ATA).
- **Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95** (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135), in particolare l'art. 5, comma 5.
- **Legge 24 dicembre 2012, n. 228** (Legge di Stabilità 2013), art. 1, commi 54, 55 e 56.
- **Orientamenti applicativi dell'ARAN** e note ministeriali vigenti in materia di monetizzazione delle ferie.

⇒ **DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO**

Ai sensi della normativa sopra richiamata, i docenti con contratto a tempo determinato devono **obbligatoriamente fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche** previsti dal calendario scolastico regionale e d'istituto.

Nello specifico, i periodi utili sono:

- ✓ Vacanze natalizie e pasquali;
- ✓ Eventuali ponti deliberati dal Consiglio di Istituto;
- ✓ Il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno (esclusi i giorni destinati a scrutini, esami di Stato e adempimenti collegiali).

Monetizzazione: Si ricorda che il personale docente a tempo determinato ha diritto alla monetizzazione delle ferie residue esclusivamente nei limiti della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. Pertanto, i giorni di



FIUMARA ROSARIA

12/10/2026 12:21:21

sospensione delle lezioni vengono detratti d'ufficio dal monte ferie spettante, a prescindere dall'effettiva richiesta del dipendente.

⇒ **DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ATA A TEMPO DETERMINATO**

Il personale ATA a tempo determinato matura le ferie in proporzione al servizio prestato (pari a 2,5 giorni al mese per chi ha un'anzianità superiore a 3 anni o 2,67 giorni per chi ha un'anzianità inferiore, parametrato sull'orario settimanale).

a) Le ferie del personale ATA devono essere fruiti, previa richiesta formale, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche o nei periodi di minore attività dell'istituto, compatibilmente con le esigenze di servizio e la garanzia della continuità amministrativa.

b) Al personale ATA è vietata la monetizzazione delle ferie non godute alla scadenza del contratto, tranne nei casi in cui il godimento non sia stato possibile per eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore (es. malattia prolungata, infortunio, congedo di maternità) che abbiano impedito l'estensione del rapporto oltre la scadenza.

⇒ **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

Al fine di consentire una corretta pianificazione dei servizi e i necessari controlli amministrativi da parte della segreteria:

1. Tutto il personale a tempo determinato è invitato a verificare con l'Ufficio Personale il proprio saldo ferie aggiornato.
2. Le istanze di fruizione dovranno essere presentate tramite l'apposita piattaforma di gestione documentale in uso nella scuola (es. Argo, Spaggiari, ecc.) almeno 5 giorni prima del periodo richiesto.

Si confida nella consueta e puntuale collaborazione di tutto il personale per garantire il rispetto delle procedure amministrative e la corretta applicazione delle norme di legge.

Responsabile del procedimento: DSGA, dott. G. Cangiamila

Responsabile dell'istruttoria: Ass. Amm.vo., sig. S. Mazzola

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Fiumara (*)

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'Amministrazione Digitale".*